

Con sentenza n. 10211 del 21 novembre 2022, la terza sezione del Consiglio di Stato ha ricordato che il presupposto per l'adozione dell'ammonimento ai sensi dell'art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 è costituito dalle medesime condotte che integrano la fattispecie di reato introdotta dall'art. 7 dello stesso decreto legge (art. 612-bis c.p.), ovvero, fino a che non sia proposta querela per il reato, le *“condotte reiterate, minacce o molestie”* atte a cagionare un *“perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva”* ovvero *“da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita”*.

L'ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati penalmente dall'art. 612-bis c.p.. Infatti, il superamento di una soglia di rispetto della libertà e dignità altrui, comunemente insita nei limiti di un *“civile”* disaccordo e confronto nelle relazioni interpersonali, desta un allarme sociale che ha spinto il Legislatore a prevedere e a sanzionare con l'ammonimento condotte che potrebbero sfociare in ben più gravi forme di violenza. Ai fini della sua emissione, pertanto, non occorre la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le condotte previste e punite dal menzionato art. 612-bis c.p., ovvero per comportamenti di cui sia accertato il carattere persecutorio.

Invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958; Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599), all'ammonimento deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione. La valutazione amministrativa è diretta non a stabilire responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati, mediante un giudizio prognostico *ex ante* relativo alla sussistenza di un mero pericolo. In particolare, l'ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale in cui viene effettuata una delicata valutazione delle condotte poste in essere dal potenziale stalker, in funzione preventiva e dissuasiva, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione nel contesto delle relazioni affettive/sentimentali e preordinato a impedire che gli atti persecutori non siano più ripetuti e cagionino esiti irrimediabili.

Il provvedimento di ammonimento presuppone, dunque, non l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto atto a determinare un *“perdurante e grave stato di ansia e paura”* nella vittima e potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato. Inoltre, essendo il potere valutativo del Questore ampiamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza che sia possibile una sostituzione del giudice all'Autorità amministrativa nella valutazione di merito di fatti e circostanze.

Alla luce della peculiare funzione del decreto di ammonimento, nei termini poc'anzi esposti, ben si comprende l'urgenza *in re ipsa* che caratterizza i procedimenti finalizzati all'adozione della misura in questione. A tal riguardo, si rammenta che l'art. 8, comma 1, D.L. 11/2009 stabilisce che la richiesta della parte offesa, di ammonire l'autore di comportamenti persecutori, presentata al momento dell'esposizione dei fatti all'autorità di pubblica sicurezza, deve essere trasmessa al Questore senza ritardo. In coerenza con l'urgenza del decidere, dunque, la norma disegna un'istruttoria alleggerita per il decreto di ammonimento, connessa al delicatissimo contesto in cui per definizione deve intervenire, caratterizzato dal pericolo della reiterazione dei comportamenti per l'integrità psico-fisica della persona parte offesa, sicché è previsto il solo obbligo di sentire le persone informate, dovendosi assumere informazioni dagli organi investigativi solo se necessario. L'esigenza d'interrompere immediatamente l'azione persecutoria, per la costante giurisprudenza, determina, dunque, la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6 giugno 2016, n. 2419) e tantomeno della previa audizione dell'autore dei comportamenti che giustificano l'adozione del provvedimento di ammonimento.

## Riferimenti Normativi:

- art. 612-bis c.p.
- art. 7, L. 7 agosto 1990, n. 241
- art. 7, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11
- art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11